

COMMISSIONE XI
AGRICOLTURA E FORESTE

86.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 13 APRILE 1983

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FRANCO BORTOLANI

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Distillazione agevolata di mele di produzione 1982 (4020)	743
PRESIDENTE	743, 744, 746, 747
CAMPAGNOLI MARIO, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i>	746, 747
MONESI ERCOLIANO	746
PELLIZZARI GIANMARIO, <i>Relatore</i>	743
PISONI FERRUCCIO	744, 745
SATANASSI ANGELO	745
 Votazione segreta:	
PRESIDENTE	748

Discussione del disegno di legge: Distillazione agevolata di mele di produzione 1982 (4020).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Distillazione agevolata di mele di produzione 1982 ».

Comunico alla Commissione che sono pervenuti i pareri favorevoli della I Commissione affari costituzionali e della V Commissione bilancio.

L'onorevole Pellizzari ha facoltà di svolgere la relazione.

GIANMARIO PELLIZZARI, *Relatore*. Signor presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, la produzione di mele 1982 caratterizzata nella Comunità economica europea da una annata eccezionale quale non si ricorda dal 1975, se non superiore a quella, e quindi superiore alla media di produzione di circa il 30 per cento, ha ingenerato sul mercato delle mele una notevole pesantezza e una difficoltà enorme di immissione nel

La seduta comincia alle 11.

GIAN CARLO BINELLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

mercato di tali prodotti; tant'è che al primo gennaio 1983 le giacenze medie in Italia superano di 4 milioni e mezzo-5 milioni le giacenze medie registrate in anni normali.

Per ovviare a tale inconveniente il Governo ha presentato il disegno di legge oggi all'ordine del giorno. Lo strumento scelto in termini operativi è la legge 15 ottobre 1981, n. 590, che consente di graduare un intervento sul prodotto ritirato per la distillazione agendo sulla imposta di fabbricazione. In qualità di relatore mi dichiaro naturalmente favorevole all'approvazione di questo disegno di legge ma ho da proporre alcune modifiche all'articolo 1, che non sono rilevanti ai fini della spesa e che ho tradotto in emendamenti d'accordo con i rappresentanti del partito comunista.

La prima di tali modifiche riguarda la data di decorrenza del provvedimento, che dovrebbe essere spostata dal 1° marzo al 1° febbraio 1983. La seconda concerne il limite dei due milioni di quintali complessivi previsti per la produzione di alcool: mentre nel primo comma dell'articolo 1 questo dei due milioni è indicato come limite massimo io propongo che si parli di limite minimo, ed il perché è abbastanza semplice; all'articolo 3 si prevede l'onere massimo per lo Stato di 13.590 milioni, evidentemente il Governo ha dimenticato di presentare il calcolo che riguarda questo tipo di spesa, che non deve essere intesa per chilo di prodotto ma sulla base della quantità di alcool ottenibile da due quintali di mele.

Come ad un'alta produzione di barbabietole corrisponde una minore resa di zucchero, così anche ad un'alta produzione di mele corrisponde una minore resa di alcool, cioè le mele inviate alla produzione non potranno avere quella resa del 4,75 per cento che non è qui menzionata ma sulla base della quale è stato calcolato l'impegno di spesa. Quindi pur senza prevedere un aumento dell'onere indicato all'articolo 3 è bene precisare che la quantità di mele da ritirare dal mercato può anche essere superiore ai 2 milioni.

Sempre all'articolo 1 propongo di sostituire 30 giorni previsti per l'entrata in vigore della legge con 15 giorni in modo da dare maggior speditezza al provvedimento vista l'urgenza del problema che esso affronta. Per lo stesso motivo propongo una modifica anche al successivo articolo 2, propongo cioè di portare a 15 giorni il limite per la presentazione delle domande, indicato invece nel testo in 30 giorni. Su tutto il resto del provvedimento non ho alcuna osservazione da fare.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Desidero precisare che a proposito delle modifiche proposte dal relatore il competente ufficio AIMA, da noi interpellato, ci ha fatto sapere che non ci sono obiezioni.

FERRUCCIO PISONI. A nome del gruppo democristiano dichiaro di concordare in pieno con le argomentazioni portate dal relatore, anche sugli emendamenti preannunciati. Ciò a cui dobbiamo mirare è la tempestività e la sollecita applicazione di questo provvedimento perché più il tempo passa più i problemi si aggravano per i magazzini e per i produttori in attesa, che hanno dovuto comunque sopportare delle esposizioni perché la maggior quantità di mele di quest'anno non ha portato, come si sarebbe potuto pensare, ad un aumento di reddito.

Mi auguro dunque che a seguito della approvazione da parte nostra di questo disegno di legge, approvazione che ritengo avverrà questa mattina stessa, il Senato possa procedere da parte sua con la massima sollecitudine ed invito il presidente a non frapporre alcun indugio all'invio del messaggio.

Le organizzazioni di categoria e le distillerie penso siano già pronte per distillare quel quantitativo che, per essere sincero, mi sembra ancora basso rispetto alle necessità ma che tuttavia ritengo sia sufficiente per far muovere il mercato e per far fronte alle esigenze che ancora rimangono.

ANGELO SATANASSI. Ritengo, signor presidente, che, anche se di modesto significato, il disegno di legge in esame offre l'opportunità per alcune interessanti riflessioni. In primo luogo, esso dimostra come sia possibile evitare la decretazione di urgenza, in quanto pratica ormai diffusa e consolidata posta in essere ad opera del Governo, quando l'esecutivo assume comportamenti di proposta legislativa coordinati rispetto al lavoro del Parlamento in generale e, come in questa occasione, delle Commissioni parlamentari. Questa occasione, inoltre, dimostra come i tempi dell'*iter* legislativo possano essere contenuti, rendendo puntuali e attuali le leggi varate dal Parlamento.

Una seconda considerazione riguarda il fatto che, quando il Parlamento è in grado di elaborare proposte di legge o di suggerire al Governo la presentazione di provvedimenti sulla base di un produttivo confronto con il mondo della produzione e con i tecnici ad essa addetti, gli interventi legislativi assumono validità ed autorevolezza e consentono una giusta soluzione dei problemi. Noi vogliamo che ciò avvenga e che avvenga in assenza di sollecitazioni esterne destinate a creare soltanto turbative e ad ostacolare un sereno e produttivo lavoro legislativo.

Il provvedimento in esame nasce dalle risultanze di un incontro tenutosi a Ferrara su iniziativa del Centro operativo ortofrutticolo, operante nella città ed a dimensione interregionale, al quale erano presenti, tra gli altri, il presidente e alcuni membri della nostra Commissione. Si è trattato di un confronto sviluppato con spirito unitario e costruttivo, che ci ha consentito di elaborare un testo legislativo rispondente alle esigenze, anche se esistono ulteriori problemi che richiedono più ampie riflessioni e soluzioni.

Un intervento legislativo che nasce da un convegno, da un dibattito che vede impegnate le forze parlamentari e che traduce, nel giro di poche settimane, i risultati di un confronto di idee in termini fattivi, è emblematico di come il Parlamento possa operare aumentando il

proprio prestigio e la propria autorità in seno al paese.

Per queste ragioni il gruppo comunista è favorevole alla approvazione del provvedimento in esame e manifesta anche il proprio favore rispetto agli emendamenti presentati dal relatore. Circa il merito del provvedimento stesso, inoltre, ulteriori possibili considerazioni ci inducono a rinviare a quanto pubblicamente esposto nel convegno di Ferrara circa il complesso dei problemi del settore ortofrutticolo, anche in rapporto agli aspetti della distillazione.

Desidero sottolineare come la nostra Commissione operi costantemente in modo unitario in una visione tecnico-politica delle questioni e come ciò rafforzi la necessità di un Governo che corrisponda a tale spirito unitario, non soltanto attraverso provvedimenti come quello in esame, ma anche con l'attuazione di importanti interventi, quale, ad esempio, il piano di ristrutturazione nel settore viticolo-saccarifero, secondo le indicazioni espresse nella risoluzione approvata dalla Commissione agricoltura.

Questa è la strada che noi indichiamo per evitare esperienze drammatiche come quelle vissute nelle settimane prima di Pasqua al fine di approvare il bilancio dello Stato e il disegno di legge finanziaria. Se ciò non dovesse avvenire, saremmo severi e rigorosi nei confronti del Governo; qualora, infatti, il Governo stesso continuasse a disattendere la volontà unitariamente espressa e conseguita da questa Commissione, la frattura diverrebbe grave e potrebbe indurre tutti noi a considerazioni amare, ma anche più decisive.

FERRUCCIO PISONI. Anche il gruppo della democrazia cristiana voterà a favore del provvedimento in esame, richiamando le motivazioni già espresse in sede di esame della risoluzione approvata all'unanimità dalla Commissione agricoltura ed esprimendo l'auspicio che quello all'ordine del giorno non risulti l'unico intervento operato in tale direzione.

VIII LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 APRILE 1983

ERCOLIANO MONESI. Voterò a favore del provvedimento in discussione, che affronta in maniera rapida una situazione contingente.

Devo, tuttavia, esprimere l'opinione che la produzione delle mele sia destinata anche per il futuro a presentare frequentemente delle situazioni di eccedenza e che, quindi, sussistano ulteriori spazi di intervento per una migliore utilizzazione della produzione, anche per evitare di dover giungere a drastiche riduzioni di essa.

Richiamo l'attenzione della Commissione sul fatto che, oltre all'ipotesi della trasformazione in alcol, vadano presi in considerazione altri procedimenti di trasformazione, come, ad esempio, la disidratazione, che nei paesi più moderni vengono utilizzati nel campo della produzione delle mele.

Il provvedimento in esame è certamente urgente e positivo, ma non contiene quelle soluzioni organiche che il settore in questione richiede.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

MARIO CAMPAGNOLI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Non voglio aggiungere molto a quanto è stato egregiamente detto dai colleghi intervenuti nella discussione. Informo, innanzitutto, la Commissione che il provvedimento è atteso anche presso l'altro ramo del Parlamento, che provvederà ad un suo rapido ed unanime varo.

Sono d'accordo con l'onorevole Monesi circa il fatto che le norme in discussione sono solo parte dell'intervento necessario. Posso dire che abbiamo promosso una campagna di sensibilizzazione e che sono in corso contatti con il Ministero degli esteri per realizzare l'invio del prodotto trasformato in succhi quale forma di aiuto ai paesi in via di sviluppo tendente a combattere il fenomeno della fame. Alla Comunità europea sono invece richiesti interventi rivolti al comparto della commercializzazione il controllo sulle mele di importazione, controllo rigoroso,

e soprattutto una riduzione del quantitativo delle mele che provengono dall'emisfero australe.

Credo si tratti di una serie di interventi a completamento della manovra di cui al disegno di legge oggi all'esame della Commissione, che è di carattere straordinario dal momento che le mele dovrebbero avere altri destini anche per quanto riguarda il ruolo dell'agricoltura.

Ringrazio comunque tutti gli intervenuti al dibattito odierno e spero in una rapida approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1.

ART. 1.

Le agevolazioni previste dall'articolo 9 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che ha elevato il contributo dal 30 per cento al 50 per cento dell'imposta di fabbricazione, si applicano alle organizzazioni di produttori ortofrutticoli iscritte nell'elenco nazionale di cui all'articolo 5 della legge 27 luglio 1967, n. 622, che dal 1° marzo 1983 provvedano a ritirare dal mercato, in base al regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio del 18 maggio 1972, e successive modifiche, mele non assorbibili dal mercato stesso, nel limite massimo di 2 milioni di quintali complessivi, avvalendosi delle disposizioni del predetto regolamento comunitario per lo avvio del prodotto alla distillazione, per la produzione di alcool, sotto il controllo dell'AIMA.

Con successivo decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, saranno emanati, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, norme e criteri per la sua attuazione.

Gli onorevoli Pellizzari e Satanassi hanno presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma, ottava riga, sostituire le parole: 1° marzo con le parole: 1° febbraio.

VIII LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 APRILE 1983

Al primo comma, tredicesima riga, sostituire la parola: massimo con la parola: minimo.

Al primo comma, terz'ultima riga, sostituire le parole: entro 3 giorni con le parole: entro 15 giorni.

MARIO CAMPAGNOLI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e foreste*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli emendamenti.

Pongo in votazione l'emendamento Pellizzari e Satanassi alla ottava riga dell'articolo 1, sostitutivo delle parole « 1° marzo » con le altre « 1° febbraio ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Pellizzari e Satanassi alla tredicesima riga dell'articolo 1, sostitutivo delle parole « limite massimo » con le altre « limite minimo ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Pellizzari e Satanassi alla terz'ultima riga dell'articolo 1, sostitutivo delle parole « entro trenta giorni » con le altre « entro quindici giorni ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 2.
Ne do lettura.

ART. 2.

Al riparto, tra le organizzazioni richiedenti, del suddetto quantitativo di prodotto provvederà il ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentito il parere delle re-

gioni, in base alle domande a tal fine presentate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al precedente articolo ed ai quantitativi di prodotto effettivamente consegnati alle distillerie.

Al pagamento dei compensi integrativi spettanti ai sensi del precedente articolo, provvede il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Gli onorevoli Pellizzari e Satanassi hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire le parole « entro trenta giorni », con le altre « entro quindici giorni ».

MARIO CAMPAGNOLI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Pellizzari e Satanassi all'articolo 2, favorevole il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Agli articoli 3 e 4 non sono stati presentati emendamenti, pertanto li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 3.

All'onere di lire 13.590 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede mediante prelevamento dal conto corrente di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590.

In deroga all'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, il conto di cui al comma precedente verrà reintegrato, di pari importo, con quota delle maggiori entrate, per imposta di fabbricazione degli spiriti, conseguenti alla

VIII LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 APRILE 1983

distillazione di cui al precedente articolo 1.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

ART. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Distillazione agevolata di mele di produzione 1982 ».

Presenti e votanti . . . 24

Maggioranza 13

Voti favorevoli . . . 23

Voti contrari 1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Amici, Bambi, Bellini, Binelli, Bortolani, Bruni, Contu, Curcio, De Simone, Dulbecco, Esposto, Ianni, Marabini, Meneghetti, Monesi, Mora, Pellizzari, Piccoli Maria Santa, Pisoni, Rindone, Satanassi, Silvestri, Zambon e Zurlo.

La seduta termina alle 11,30.

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO